



TERRE DI CASTELLI (255978)  
PROT. 1473-2012/C  
TIPO : CONVENZIONE  
STIPULA : 22/12/2011

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE UNITARIA NEL TERRITORIO DELL'UNIONE DI COMUNI  
TERRE DI CASTELLI DELLE ATTIVITA' PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE  
NEI LUOGHI DI LAVORO**

L'anno (2011) duemilaundici, il giorno 22 (ventidue) del mese di dicembre presso la sede dell'Unione Terre di Castelli, alla via Bellucci nr. 1 in Vignola, con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge

**TRA**

Il **COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE** in persona del Vice Sindaco Massimiliano Meschieri domiciliato per la sua carica presso il Comune di Castelnuovo Rangone, (codice fiscale 00292410362) la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 28.11.2011;

Il **COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA** in persona del Sindaco Giorgio Montanari domiciliato per la sua carica presso il Comune di Castelvetro di Modena, (codice fiscale 00285350369) il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 24.11.2011;

Il **COMUNE DI GUIGLIA** in persona del Sindaco Monica Amici domiciliata per la sua carica presso il Comune di Guiglia, (codice fiscale 00641440367) la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 28.11.2011;

Il **COMUNE DI MARANO SUL PANARO** in persona del Sindaco Emilia Muratori domiciliata per la sua carica presso il Comune di Marano sul Panaro, (codice fiscale 00675950364) la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 29.11.2011;

Il **COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO** in persona del Sindaco Germano Caroli domiciliato per la sua carica presso il Comune di Savignano sul Panaro, (codice fiscale 00242970366) il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 23.11.2011;



Il **COMUNE DI SPILAMBERTO** in persona del Vice Sindaco Daniela Barozzi domiciliata per la sua carica presso il Comune di Spilamberto, (codice fiscale 00185420361) la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 89 del 28.11.2011;

Il **COMUNE DI VIGNOLA** in persona del Sindaco Daria Denti domiciliata per la sua carica presso il Comune di Vignola, (codice fiscale 00179790365) la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 29.11.2011;

Il **COMUNE DI ZOCCA** in persona del Sindaco Pietro Balugani domiciliato per la sua carica presso il Comune di Zocca, (codice fiscale 00717780965) il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 79 del 29.11.2011;


**E**

**L'UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI** in persona del Presidente Francesco Lamandini domiciliato per la sua carica presso l'Unione Terre di Castelli, (codice fiscale 02754930366) il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 54 del 30.11.2011 che si allega quale parte integrante.

Con l'assistenza e l'opera del Segretario generale dell'Unione dei Comuni Terre di Castelli;

**PREMESSO**

- che i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto, e Vignola con atti approvati dai rispettivi consigli comunali, si sono costituiti, in data 20.07.2001, in Unione ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", denominata "Terre di Castelli" approvandone lo Statuto e l'atto costitutivo;
- che i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola hanno approvato, con apposita convenzione, il trasferimento all'Unione dei compiti e delle funzioni riguardanti le attività per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- che le attività sopra richiamate sono esercitate in modo unitario per i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto, e Vignola e per l'Unione,



attraverso Strutture organizzative, composte da personale proprio, incardinate nella pianta organica dell'Unione con compiti specifici di programmazione, organizzazione e gestione delle attività riguardanti la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro.

- che a seguito della legge regionale 10/2008, e la conseguente estinzione della Comunità Montana dell'Appennino Modena est, i Comuni di Guiglia, Marano sul Panaro, e Zocca hanno approvato apposite deliberazioni di adesione all'Unione Terre di Castelli;
- che i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca con atti approvati dai rispettivi consigli comunali, si sono costituiti in Unione ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", denominata "Terre di Castelli";
- che con i medesimi atti sono stati approvati il nuovo Statuto e il nuovo atto costitutivo dell'Unione;
- che lo Statuto è stato trasmesso alla Regione Emilia Romagna - Servizio Affari Istituzionali e delle Autonomie Locali, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti;
- che lo Statuto è entrato in vigore il 14.07.2009 e modificato con atto consiliare n. 55 del 21.10.2010;
- che l'atto costitutivo è stato sottoscritto dai Sindaci aderenti all'Unione in data 25.05.2009;
- che si sono regolarmente insediati gli organi dell'Unione, così come previsto dallo statuto;
- che attualmente gli Enti coinvolti operano, al riguardo dell'applicazione della normativa sulla tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, con il supporto tecnico di strutture esterne per lo svolgimento dei diversi compiti, in particolare di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e di Medico Competente;




41

EU

EU

EU



- che è sentita, dalle diverse Amministrazioni, la necessità di un maggiore impegno nell'applicazione di tale normativa anche attraverso un potenziamento dei diversi Servizi di Prevenzione e Protezione in stretto rapporto con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- che data la comune problematica da affrontare è prevedibile ottenere, al riguardo, significative sinergie nell'azione coordinata delle diverse Amministrazione;
- che, pur nella diversità delle formule gestionali attualmente adottate dai singoli Enti per lo svolgimento delle sopra citate attività, vi è la volontà, tenuto conto delle esperienze maturate e delle specificità territoriali, di attuare una graduale uniformità gestionale;
- che i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca, avvalendosi dell'art. 6 dello Statuto hanno deliberato di conferire all'Unione, con apposite deliberazioni consiliari, diverse funzioni e servizi;
- che tra tali attività rientrano quelle relative alla tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;

### TUTTO CIÒ PREMESSO

Tra i sottoscritti componenti, nella loro qualità di Sindaci pro-tempore, Vice Sindaco pro-tempore e Presidente pro-tempore dell'Unione di Comuni Terre di Castelli, si stipula i seguenti patti e condizioni che si riportano:

#### Art. 1 - Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### Art. 2 – Oggetto

La presente Convenzione disciplina, sul territorio dell'Unione dei Comuni "Terre di Castelli", il trasferimento delle attività riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. I Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca a mezzo dei rispettivi Legali Rappresentanti, trasferiscono pertanto all'Unione di Comuni "Terre di Castelli", che a mezzo del Legale Rappresentante



accetta, le funzioni relative alla gestione delle attività riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

In relazione all'oggetto della presente convenzione, di cui al precedente comma, l'Unione esercita le funzioni conferite, per delega intersoggettiva degli enti aderenti, in modo unitario con personale incardinato in proprie Strutture organizzative con compiti specifici di programmazione, organizzazione e gestione delle attività riguardanti la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro e il supporto tecnico di strutture esterne per lo svolgimento dei diversi compiti, in particolare di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e di Medico Competente.



### **Art. 3 – Finalità**

La gestione unitaria è finalizzata a garantire:

- disponibilità sul territorio dell'Unione di un Servizio con compiti specifici di programmazione, coordinamento, organizzazione e gestione delle attività riguardanti la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro;
- uniformità di criteri e interventi su tutto il territorio dell'Unione;
- efficienza, l'efficacia, l'economicità e la rispondenza al pubblico interesse del servizio erogato.

Costituiscono, perciò, indirizzo di lavoro per la Struttura competente le seguenti attività:

- attivazione di un Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Unione omogeneo sull'intero ambito territoriale;
- attività di coordinamento finalizzata all'individuazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Unione;
- analisi, integrazioni, aggiornamenti e supporto alla predisposizione, laddove necessaria, dei Documenti di Valutazione dei Rischi dei datori di lavoro delle diverse Amministrazioni;
- attività di coordinamento finalizzata all'individuazione del Medico competente che effettua, ai sensi di legge, l'attività di sorveglianza sanitaria e tutti gli interventi previsti dalla vigente normativa;





- interventi necessari volti ad assicurare l'uniformità di applicazione delle norme di legge vigenti in materia.

#### **Art. 4 – Funzioni trasferite e ambiti di intervento**

L'esercizio unificato delle funzioni ricomprende tutti i compiti e le attività riguardanti la sicurezza e la salute delle lavoratrici e dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Rientrano pertanto nell'ambito di applicazione della presente convenzione:

- la programmazione e il coordinamento amministrativo delle attività in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, quale strumento sinergico mediante il quale i Comuni costituiti in Unione assicurano l'unicità di conduzione, la semplificazione di tutte le procedure connesse nonché il conseguimento di economie di scala sulle relative spese;
- l'organizzazione unitaria, in un'ottica di armonizzazione delle differenti realtà territoriali, del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Unione, improntata a principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.
- attività di coordinamento e supporto finalizzate all'individuazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Unione;
- attività di supporto ai datori di lavoro in materia di gestione delle emergenze, con particolare riferimento a primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio;
- attività di coordinamento e supporto finalizzate all'individuazione del Medico competente che effettua, ai sensi di legge, l'attività di sorveglianza sanitaria e tutti gli interventi definiti dalla vigente normativa;
- attività amministrative necessarie a supporto del lavoro svolto da RSPP e dal Medico competente, incaricati dai datori di lavoro delle singole Amministrazioni;
- supporto ai datori di lavoro per l'organizzazione della riunione periodica prevista dalla normativa vigente.



**Art. 5 - Decorrenza e durata della convenzione**

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata pari a quella dell'Unione di Comuni Terre di Castelli.

L'esercizio unificato del servizio decorre dal 01.03.2010.

**Art. 6 - Ambito operativo**

L'ambito operativo della gestione è individuato in riferimento ai Comuni e all'Unione. La gestione potrà essere estesa, anche solo limitatamente ad alcune funzioni e previa stipula di apposite convenzioni regolanti modalità, condizioni ed oneri relativi, anche ad altri Enti.

**Art. 7 – Organizzazione tecnica**



Le attività oggetto della presente convenzione sono esercitate in modo unitario per i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca e per l'Unione, attraverso Strutture organizzative, composte da personale dipendente incardinato nella pianta organica dell'Unione, coadiuvato da professionisti esterni, con compiti specifici di programmazione, organizzazione e gestione delle attività riguardanti la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro

Sarà promossa e costituita dall'Unione una struttura tecnica consultiva composta dai tecnici di ogni Comune esperti nella materia della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro.

I componenti della struttura tecnica consultiva saranno nominati da ogni Amministrazione comunale ed avranno il compito di organizzare, secondo necessità, momenti di incontro tra le Amministrazioni comunali e con la Giunta dell'Unione, al fine di coordinare lo svolgimento delle funzioni e dei compiti.

**Art. 8 – Dotazione organica**

Le unità di personale assegnate alle Strutture gerenti le funzioni oggetto della presente convenzione sono incardinate nella dotazione organica dell'Unione. Tale dotazione organica potrà essere modificata attraverso atti di organizzazione approvati dalla Giunta dell'Unione, nel rispetto delle modalità di



relazione sindacale, così come previsto dai vigenti C.C.N.L. e con le modalità previste dal regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato.

#### **Art. 9 – Beni strumentali**

I Comuni costituenti l'Unione potranno conferire alla medesima i beni strumentali necessari, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione del servizio oggetto della presente convenzione.

I beni strumentali, gli arredi, le attrezzature tecniche ed informatiche di cui al precedente comma, in caso di scioglimento dell'Unione o revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'Ente proprietario.




#### **Art. 10 - Ripartizione delle spese e delle entrate**

Tutte le spese correlate alla gestione delle funzioni attribuite con la presente convenzione non coperte con entrate proprie o trasferimenti da altri enti, sono sostenute dall'Unione con fondi trasferiti dai comuni che hanno sottoscritto la presente convenzione. Tali spese sono ripartite tra i comuni con criteri di ripartizione specifici che tengano conto il più possibile dell'entità dei servizi resi ai territori dei singoli comuni. Tali criteri di vengono analiticamente individuati in sede di programmazione annuale e pluriennale e di approvazione dei documenti di bilancio.

#### **Art. 11 – Investimenti**

L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia in beni mobili che immobili secondo quanto previsto nel piano degli investimenti e dall'eventuale programma delle opere approvate nel bilancio previsionale annuale e triennale.

Ogni investimento, attribuibile direttamente al territorio di uno dei Comuni sarà finanziato, oltre che con eventuali trasferimenti del Comune interessato o di altri enti pubblici o soggetti terzi, con risorse finanziarie, le cui quote interessi e quote capitale saranno imputate al Comune interessato dall'investimento.



Laddove invece l'investimento riguardi più Comuni, le quote interessi e capitale che risultano dai finanziamenti riguardanti investimenti di cui non è attribuibile una destinazione territoriale coincidente con uno dei comuni conferenti, sono imputate a tutti i comuni o a parte di essi a cui l'investimento è destinato, secondo un riparto definito preventivamente fra i comuni interessati ed esplicitamente indicato negli atti dell'Unione che assumono l'investimento. Tali atti, preventivamente programmati e deliberati da ciascun Comune interessato dovranno contemporaneamente disciplinare i tempi e le modalità dell'eventuale recesso e i conseguenti rapporti patrimoniali.

In ogni caso la titolarità degli investimenti effettuati dall'Unione, rimane in capo all'Unione stessa.

#### **Art. 12 - Forme di consultazione**

Competente per la soluzione delle problematiche inerenti agli oggetti della presente convenzione è la Giunta dell'Unione.

Alla seduta della Giunta possono essere invitati a partecipare, con specifica competenza tecnica e amministrativa, dipendenti e consulenti dei Comuni aderenti e dell'Unione.

L'Unione si impegna a trasmettere agli enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell'Unione relativi agli interventi previsti dalla presente convenzione.



In sede di conto consuntivo, il Consiglio dell'Unione trasmette ai Consigli Comunali una relazione sullo stato di attuazione della convenzione.

#### **Art. 13 – Recesso - Revoca della gestione – Scioglimento dell'Unione.**

Il recesso di un Comune dall'Unione, deliberato con le modalità e i tempi previsti dall'art. 4, commi 3 segg. dello Statuto, ha effetto dall'esercizio finanziario successivo.

Il recesso di uno o di due Comuni dall'Unione non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione e, nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà a maggioranza dei Comuni.



In ogni caso il/i Comune/i recedente/i non può/potrà far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature comuni.



In caso di dismissione o revoca della gestione del Servizio da parte dell'Unione o di scioglimento dell'Unione stessa, si applicano le procedure previste all'art. 4, comma 2 dello Statuto.

In caso di scioglimento dell'Unione o revoca all'Unione del servizio in oggetto, rispetto al personale trasferito o assunto direttamente dall'Unione, si applica l'accordo decentrato sottoscritto con le Organizzazioni sindacali e le RSU in data 26.08.2002 recante i "Criteri per il trasferimento del personale dei Comuni all'Unione di Comuni" e recepiti dalla giunta dell'Unione con deliberazione n° 33 del 10.09.2002 e mantenendo, comunque, i diritti garantiti dall'art. 31 del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001.

Nei casi di recesso, revoca o scioglimento, il singolo comune acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione destinati esclusivamente al territorio del comune stesso. In questo caso verranno trasferiti anche gli eventuali oneri finanziari, sia la parte interessi che la parte capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni retrocessi.

Nel caso di recesso o di revoca, la titolarità dei beni mobili ed immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente ai territori dei comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentito la continuità di utilizzo. In tali situazioni saranno applicate le modalità di recesso e i conseguenti rapporti patrimoniali disciplinati al momento dell'attivazione dell'investimento.

Nel caso invece di scioglimento dell'Unione le modalità di retrocessione di questi beni e dei relativi oneri connessi dovranno essere definite nell'atto di scioglimento.



#### Art. 14 – Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri:

- uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni;
- un altro dalla Giunta dell'Unione;
- il terzo di comune accordo tra i Comuni contestanti e la Giunta dell'Unione, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Modena.

Gli arbitri, così nominati, giudicheranno in via amichevole, senza formalità a parte il rispetto del principio del contraddittorio. La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile.

#### Art. 15 – Disposizione finale

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile e alle leggi in materia.

#### Art. 16 – Registrazione


Il presente atto, composto da n. 12 pagine sarà annotato nell'apposito registro delle convenzioni conservato presso il Servizio Segreteria generale dell'Unione.

\*\*\*\*

Letto, approvato e sottoscritto.




Per il Comune di Castelnuovo Rangone

(Massimiliano Meschiari)




Per il Comune di Castelvetro di Modena

(Giorgio Montanari)




Per il Comune di Guiglia

(Monica Amici)





Per il Comune di Marano sul Panaro

(Emilia Muratori)



Per il Comune di Savignano sul Panaro

(Germano Caroli)




Per il Comune di Spilamberto

(Daniela Barozzi)




Per il Comune di Vignola

(Daria Denti)





Per il Comune di Zocca

(Pietro Balugani)



Per l'Unione di Comuni "Terre di Castelli"

(Francesco Lamandini)



Il Segretario generale dell'Unione di Comuni Terre di Castelli

(dott. Carmelo Stracuzzi)

